

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____ presso la sede della Comunità Montana Oltrepò Pavese in _____,

TRA

La Comunità Montana Oltrepò Pavese con sede in _____, P.IVA _____ legalmente rappresentato da _____ c.f. _____, presidente pro-tempore, quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione dell'assemblea n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge; **(di seguito CMOP)**

E

- il Comune di _____ con sede in _____, P.IVA _____ legalmente rappresentato da _____ c.f. _____, Sindaco pro-tempore, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Unione _____ con sede in _____, P.IVA _____ legalmente rappresentato da _____ c.f. _____, presidente pro-tempore, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'unione n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

(di seguito enti associati)

PREMESSO che:

- le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 “sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani ... per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali”;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che “ i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi;
- la Comunità Montana nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di competenza comunale e/o di livello comprensoriale in materia di servizi culturali, sociali, protezione civile, Sportello Unico per le attività produttive, sistema informativo territoriale, viabilità, tutela ambientale, Servizio di Centrale di Committenza;
- i commi 27 e 28 dell'art.14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 così come sostituiti integralmente dall'art.19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica

con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135

- determinano le funzioni fondamentali
- prevedono che i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane sono tenuti ad esercitare, in forma associata mediante unione o convenzione detta funzione fondamentale (comma 28)
- la legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” prevede in particolare
 - all'art. 1 che le comunità montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano.
 - All'art.9 che la comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione (co 3). I comuni partecipanti ad una comunità montana che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, o ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (co 3 bis). Alle gestioni associate possono aderire anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad altra comunità montana, per un più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali (co 4)
 - all'art. 16 che i comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante: a) unioni di comuni lombarde; b) comunità montane; c) altre forme associative.
 - L'art.17 che per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 16, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento che è la zona omogenea per i comuni della comunità montana, in base all'adeguatezza territoriale della funzione e del servizio, anche aderendo a più forme associative.
 - l'art. 18 (Unioni di comuni lombarde) ove si prevede che Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi (co 1) e che Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un'unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (co 2)

PREMESSO inoltre che

- La continua evoluzione del contesto socio-economico, le riforme dell'assetto politico amministrativo del paese nonché la continua evoluzione giuridica e normativa determinano un forte impatto sui Comuni sotto il profilo della sostenibilità organizzativa e funzionale ed evidenziano, con sempre maggiore chiarezza, che la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo e il recupero di efficienza e competitività delle amministrazioni pubbliche;
- L'adesione a forme di cooperazione intercomunale è infatti occasione e stimolo per innescare l'attivazione di meccanismi operativi di integrazione, atteso che la necessità di confrontarsi per individuare prassi operative e regole organizzative uniformi e l'utilizzo intensivo del

lavoro di gruppo innescano importanti processi di apprendimento, di scambio e trasferimento di competenze tecniche, giuridiche e gestionali che incrementano in modo significativo il patrimonio delle conoscenze del singolo Ente. In tal senso lo sviluppo delle alleanze può considerarsi un fronte di grande rilievo strategico, per far fronte alle sempre maggiori competenze e funzioni assegnate e al costante e veloce mutamento degli strumenti tecnologici ed innovativi a disposizione per un corretto e razionale svolgimento delle attività di competenza dei Comuni;

- In quest'ottica, la gestione associata delle funzioni di centrale unica di committenza mediante una convenzione ex art. 30 del D.267/2000 svolta con la condivisione di un unico Responsabile del servizio, può raggiungere la finalità di garantire un più armonico andamento applicativo delle discipline in materia, un miglioramento della qualità del servizio, un contenimento della spesa per la gestione dello stesso;
- A ciò si deve aggiungere, che a far data dal 01 settembre 2015 occorre attuare una delle possibili alternative per l'acquisizione di beni, servizi, lavori, tra cui vi è la costituzione di una centrale unica di committenza tra due o più Comuni. Infatti l'art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50, che stabilisce :
Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, risultando lo strumento della convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare i vantaggi del coordinamento con il rispetto però delle peculiarità di ciascun Comune;
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

PREMESSO altresì che con deliberazioni dei consigli comunali è stata approvata la partecipazione alla procedura di selezione di due aree da ammettere alla strategia nazionale aree interne ed al percorso di co-progettazione delle strategie d'area e delle relative operazioni attuative in attuazione della DGR 4803/2016 e DDS 2013/2016. Approvando bozza di accordo tra i comuni dell'area interna per la programmazione e attuazione della strategia d'area che è stata stipulata dai sindaci dei comuni. il Preliminare di Strategia dell'Area Appennino Lombardo Oltrepò Pavese approvato Dipartimento per le politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota prot. DPCOE-0002846-P-26/07/2017) al punto 2.2 (Motivazione di scelte di condivisione di funzioni e servizi) evidenzia che nello sviluppo della proposta di strategia il percorso di aggregazione amministrativo rappresenta uno degli ambiti strategici ed essenziali per lo sviluppo dell'idea guida del nostro comprensorio. La piena consapevolezza del partenariato dell'opportunità di costruire un sistema intercomunale permanente che, permetta di superare la parcellizzazione e la conflittualità caratterizzante l'area e ricomporre un quadro unitario del governo del territorio, ha posto le condizioni affinché tale questione fosse il primo nodo dei lavori della strategia e concretamente un pre-requisito sul quale intervenire fin da subito attraverso la costruzione di tre percorsi integrati tra di loro:

- Il primo consiste nel rafforzamento delle Unioni dei comuni pre-esistenti, nella loro implementazione e nella creazione di nuove Unioni dei Comuni integrate nell'area al fine di ridurre la parcellizzazione territoriale
- Il secondo consiste nell'affermazione e consolidamento del ruolo di regia, riconosciuto da tutti i comuni del partenariato, della Comunità montana
- Il terzo consiste nella costruzione di un sistema intercomunale permanente che rafforzi un raccordo unico e congiunto con tutti gli enti terzi che insistono sul territorio dell'area progetto ed in forma più estesa del perimetro della Comunità montana dell'Alto Oltrepò pavese

PREMESSO infine che la CMOP, i Comuni e le unioni di seguito elencati hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi assemblea e Consigli, la convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza:

- deliberazione n. _____ del _____, adottata dall'assemblea della CMOP, esecutiva ai sensi di legge;
- deliberazione n. _____ del _____, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di _____, esecutiva ai sensi di legge;
- deliberazione n. _____ del _____, adottata dal Consiglio dell'unione dell'Unione _____, esecutiva ai sensi di legge;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo I Finalità e Funzionamento

Art. 1 (Oggetto e finalità della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina:

a) la costituzione presso la Comunità Montana Oltrepò Pavese (CMOP) di una centrale unica di committenza nel rispetto degli obblighi contenuti nell'art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50.

2. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione. La convenzione è finalizzata a:

a) consentire agli enti associati mediante la costituzione della centrale unica di committenza, oltre che di adempiere ad un puntuale obbligo normativo, l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e dalle disposizioni ad esso correlate, attraverso una migliore programmazione delle stesse, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;

b) consentire agli enti associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle attività afferenti alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;

c) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle attività afferenti al Servizio Appalti anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;

3. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata l'oggetto indicato al comma 1 del presente articolo. In tal caso gli enti associati, mediante le forme di consultazione previste nella presente convenzione, approvano l'eventuale adesione e definiscono eventuali apposite condizioni, e l'Ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva senza modifiche o condizioni il testo integrale, comprese le eventuali condizioni aggiuntive stabilite agli enti associati, e previa accettazione da parte degli Enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

Art. 2 (Funzionamento dell'Ufficio operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. E' istituito presso la CMOP la struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 lettera b) del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50.

2. Gli enti associati sono tenuti ad avvalersi della Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati nella presente convenzione.

3. I singoli enti associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, comma 1 del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50, tenendo conto degli orientamenti espressi dall'Anac nelle Linee Guida attuative del nuovo codice degli appalti – procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della presente convenzione. Quando i singoli enti associati svolgono autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture si avvalgono delle competenze interne.

4. La Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del ente associato stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a. ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b. ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c. ai riferimenti fiscali;
- d. ai riferimenti dell'ente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli enti associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

6. Le ulteriori disposizioni circa l'organizzazione della Centrale Unica di Committenza sono contenute nel prosieguo della presente convenzione.

Art. 3 (Operatività della convenzione, durata, verifiche e consultazioni)

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a far data dalla stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della gestione associata.

2. Almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti per le consultazioni, la verifica dei risultati conseguiti e per eventuali proposte migliorative del servizio.

3. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione gli enti associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

4. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora gli enti associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

5. E' fatta salva la possibilità di recesso dalla convenzione secondo le modalità e i termini indicati nel prosieguo della presente convenzione.

Capo II Obblighi, funzioni e competenze della Centrale unica di Committenza e degli enti associati nella Centrale Unica di Committenza

Art. 4 (Funzioni esercitate dall'Ufficio operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. La Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

a.1.) supporto (su richiesta) agli enti associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste all'art. 26 comma 8 del d.lgs 50/2016;

a.2.) supporto (su richiesta) agli enti associati per la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto e nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara, tenendo conto che gli stessi devono garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.3.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate sulla base degli elementi specifici indicati dagli enti associati nella determinazione a contrarre e negli atti progettuali ;

b.2) acquisizione del CIG, attraverso il RUP della CUC, con riferimento all'acquisizione del lavoro, del servizio e fornitura dedotta nella procedura da attivare;

b.3.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con gli enti associati;

b.4.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compreso assolvimento della tassa autorità, alla sub fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:

b.4.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, se del caso con la collaborazione degli enti associati (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.4.2) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata con l'indicazione del criterio della loro individuazione;

- b.4.3) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, servizi e/o forniture dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta negoziata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs 50/2016;
- b.4.4.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
- b.4.5.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- b.4.6.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
- b.4.7.) verifica a campione dei requisiti previsti dall'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 comma 1 lettera b) di capacità economica e finanziaria e lettera c) le capacità tecniche professionali;
- b.4.8.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
- b.4.9.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante il Seggio di gara o la Commissione giudicatrice;

c) nella fase successiva alla procedura di affidamento:

c1.) collaborazione con gli enti associati ai fini della stipulazione del contratto e nella effettuazione della comunicazione art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e nella pubblicazione dell'esito di gara.

2. La Centrale unica di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, la Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 50/2016.

4. La Centrale unica di committenza organizza i provvedimenti adottati con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione della comunità montana.

5. Per maggiori dettagli rispetto a tutto quanto sopra indicato gli enti associati possono definire un protocollo operativo

Art. 5 (Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla Centrale unica di committenza nell'interesse e in collaborazione con gli enti associati)

1. La Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse degli enti associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

- a) supporto agli enti associati nella promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti;
- b) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività gli enti associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

2. Ogni ente associato comunica alla Centrale unica di committenza entro il 30 Novembre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

a i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
b i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo all'ente associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente la Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

Art. 6 (Funzioni e attività di competenza dei singoli enti associati in ordine alle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza)

1. I singoli enti associati, in relazione alle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività inerenti i processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali del lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs n.50/2016 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 18, 20 e 21 della presente convenzione;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture e la richiesta alla Centrale unica di committenza di attivazione della procedura;

a.4.) l'approvazione del progetti e del capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta e la verifica della sussistenza o meno di convenzioni Consip e/o di centrali regionali di committenza e in caso di sussistenza la verifica di aver effettuato il benchmark adeguando le condizioni previste alle condizioni di prezzo e qualità delle convenzioni Consip o regionali esistenti considerate come limiti massimi. Tra le indicazioni che devono essere comprese nei progetti e nei capitolati, a titolo esemplificativo e non esaustivo vi è sono comprese:

- le scelte in ordine alla suddivisione o meno in lotti della procedura;

- i requisiti speciali minimi richiesti per la partecipazione alla procedura, comprese eventuali certificazioni di qualità specifiche e i termini di operatività delle misure di equivalenza art. 87 del D.lgs. n. 50/2016;

- eventuale clausola di sbarramento e sua ponderazione;

- eventuale clausola sociale;

- l'indicazione del cpv e del CUP, ove ne ricorrano i presupposti;

- l'indicazione degli elementi di valutazione con suddivisione in sub elementi e relativa ponderazione e criteri motivazioni, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa; - -

In caso di procedure di acquisizione riguardanti più enti associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere svolta dalla Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con la Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, risposta ad eventuali quesiti specifici dell'affidamento ecc.);

b.3) svolgimento delle operazioni di verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nel rispetto della procedura definita dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;

b.4) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con impegno di spesa derivante dai risultati della procedura, conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32 comma 7 del d.lgs 50/2016, mediante intervento del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;

b.5) In seguito al completamento della procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture, gli enti associati attraverso i propri Responsabili di procedimento subentrano alla Centrale unica di Committenza in relazione alla fase di stipulazione del contratto e di esecuzione dell'appalto, comprese le attività di comunicazione obbligatoria delle informazioni. I singoli enti associati formalizzano il subentro nell'ambito della determina di aggiudicazione definitiva e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e all'Anac/Osservatorio, operando specifica modifica. Rientrano nella competenza dei singoli enti Associati l'adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza.

b.6) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 12 della presente convenzione.

2. La Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del/degli ente/enti associato/i, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa nonché l'esistenza di tutti gli elementi e di tutte sopra indicate.

3. Per maggiori dettagli rispetto a tutto quanto sopra indicato gli enti associati possono definire un protocollo operativo.

Art. 7 (Attività della Centrale unica di committenza e dei singoli enti associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo ente associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette alla Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. La Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo ente associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente in autotutela. In ogni caso la corretta qualificazione della singola operazione da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.

3. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

- a) dall'art. 59 comma 2 del d.lgs 50/2016, quando preceduta da bando di gara;
- b) dall'art. 63 del d.lgs 50/2016, quando non preceduta da bando di gara;
- c) dall'art. 36 comma 2 lettera b) e c) del d.lgs 50/2016;
- d) dall'art. 148 del d.lgs 50/2016, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;

Art. 8 (Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite Centrale unica di committenza)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalla Centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte degli enti associati danno luogo:

- a) alla stipulazione di singoli contratti con affidatario per lotti funzionali afferenti a più enti associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun ente;
- b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun ente associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli enti che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalla Centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte degli enti associati possono dare luogo:

- a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Servizio di ciascun ente;
- b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun ente associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, gli enti associati definiscono, in accordo con la Centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

- a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
- b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 9 (Procedure gestite dai singoli enti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli enti associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli enti considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione Lombardia.

2. I singoli enti possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione Lombardia, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 10 (Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di valore inferiore a 150.000 euro)

1. I singoli enti associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni, servizi e forniture di valore inferiore a 40.000,00 euro lavori di valore inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del d.lgs 50/2016.

Art. 11 (*Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza*)

1. Le procedure per affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dall'art. 163 del d.lgs 50/2016, sono espletate a cura del Responsabile del procedimento nominato dal singolo ente associato in base all'art 17 della presente convenzione o del tecnico che si reca per primo sul luogo, comunque dipendente dell'ente nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è l'ente nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dall'art. 163 del d.lgs 50/2016, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 50/2016, operando nell'ambito delle attività della Centrale unica di committenza, in modo tale da assicurare alla stessa ogni informazione utile in ordine ai particolari procedimenti.

Art. 12 (*Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso*)

1. La Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 53 e 76 comma 5 del d.lgs 50/2016, nei termini consentiti dal medesimo sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 16 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 13 (*Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza*)

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla Centrale unica di committenza, la stessa centrale collabora con gli enti associati:

- a. fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- b. mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla Centrale unica di committenza.

3. Gli enti associati valutano il quadro delineato dalla Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

4. L'esito del contenzioso è comunicato dagli enti associati alla Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:

- a. di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
- b. di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 77 del d.lgs 50/2016 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Art. 14 (*Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi*)

1. La Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma della comunità montana.

2. La Comunità Montana presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza, sentiti gli enti associati anche nelle forme previste nella presente convenzione:

- a) approva specifiche disposizioni regolamentari / integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione dell'Ufficio operante come Centrale unica di committenza;
- b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale.

Il Presidente della Comunità Montana con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

4. Il Responsabile è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza.

5. Il Responsabile agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate dalla comunità montana.

6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa.

7. Fatto salvo quanto previsto nel prosieguo della presente convenzione per i costi comuni e le modalità di rimborso, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del della comunità montana, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa.

8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno degli enti associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso la comunità montana.

9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale della comunità montana.

Art. 15 (Risorse umane e rapporti finanziari)

1. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza presso la sede della Comunità Montana può comporsi, oltre che del personale dell'ente in particolare dell'intera area tecnica, quale coordinamento tecnico, di esperti in materie ambientali, di esperti in materia urbanistica ed esperti lavori pubblici appartenenti ai comuni aderenti secondo quanto disciplinato in appositi e successivi accordi tra i comuni che aderiscono al servizio.

2. I rapporti finanziari e la ripartizione delle spese tra la Comunità Montana e i Comuni convenzionati saranno stabiliti da apposita delibera approvata dalle giunte della CMOP e degli Enti convenzionati.

3. L'utilizzo eventuale di beni e strutture inerenti il servizio di centrale di committenza sarà anch'esso oggetto di successivi accordi.

Art. 16 (Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza - ruolo e competenze)

1. La Comunità Montana presso il quale ha sede la Centrale unica di committenza attribuisce ad un funzionario apicale con Posizione Organizzativa la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza;

2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del presidente della comunità montana presso il quale ha sede l'Ufficio.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza della Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione.

Art. 17 (Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni - Responsabile unico del procedimento per le acquisizioni di lavori)

1. I singoli enti associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso alla Centrale unica di committenza in base all'art. 31 del d.lgs 50/2016 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:

- a. svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. n. 50/2016 con riferimento al singolo ente associato come stazione appaltante;
- b. svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 50/16 secondo quanto previsto le modalità contenute nella presente convenzione;
- c. si correla al Responsabile dalla Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 16, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- d. svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
- e. svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
- f. in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.Lgs. n. 50/2016;
- g. svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. I singoli enti associati che acquisiscono lavori facendo ricorso alla Centrale unica di committenza in base all'art. 31 del d.lgs 50/2016 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs 50/2016 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, con riferimento al singolo ente associato come stazione appaltante;
- b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.Lgs. n. 50/2016;
- c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 26 comma 8 del d.lgs 50/2016 ;
- d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente articolo, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
- f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo ente associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
- g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016;
- h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base a quanto previsto nella presente convenzione coincide con il Responsabile di procedimento o con il Responsabile unico del procedimento della Comunità montana.

Art. 18 (Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base a quanto previsto nella presente convenzione.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza secondo quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e secondo i protocolli operativi di cui all'art. 22 co. 4 della presente convenzione.

Capo III Disposizioni generali e finali

Art. 19 (Riservatezza)

1. La gestione associata della Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle attività e procedimenti ad essi afferenti nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.

2. La comunità montana presso cui è istituito l'Ufficio operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento. I singoli enti associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 20 (Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla comunità montana.

2. Gli enti associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della comunità montana ove ha sede l'Ufficio per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli enti associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio ente.

Art. 21 (Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).

1. Possono aderire alla gestione associata della Centrale Unica di Committenza della presente convenzione altri enti non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dal presente atto.

Art. 22 (Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, gli enti associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, gli enti associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. Possono essere assunti protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione. I protocolli operativi tra gli enti associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti gli enti associati una volta definite le procedure.

Art. 23 (Recesso dalla convenzione)

1. Ciascun ente associato può recedere in tutto o in parte dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

Art. 24 (Scioglimento della convenzione)

1. Gli enti associati sciolgono la presente convenzione:

a. quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b. quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c. qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata nei termini regolati dalla presente convenzione;

d. per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;

e. nel caso previsto dal precedente art. 23;

Art. 25 (Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli enti associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora gli enti associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 26 (contributi per le gestioni associate)

1. La Comunità Montana intraprende tutte le iniziative necessarie per garantire l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa nazionale e regionale per le gestioni associate. L'eventuale finanziamento ottenuto potrà essere utilizzato dalla Comunità Montana per abbattere i costi di gestione della centrale di committenza.

Art. 27 (Registrazione)

1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione sono in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la comunità montana, il presidente _____

Per il Comune di, Il Sindaco _____

Per l'unione _____, il presidente _____